

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi al

COMUNICATO UFFICIALE N. 24/C (2001-2002)

Riunione del
28 febbraio 2002

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 24/C - RIUNIONE DEL 28 FEBBRAIO 2002

1 - APPELLO DELLA SANTARSENESE CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA SANTARSENESE/MARINA CAMEROTA DELL'11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. 37 del 6.12.2001)

La società Santarsenese Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 37 del 6 dicembre 2001, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla gara Santarsenese/Marina Camerota dell'11.11.2001 in quanto redatto su carta non intestata e senza timbro della società.

Rileva questa Commissione che l'attuale reclamo non può essere preso in esame perché risulta sottoscritto dall'Avv. Antonio Capozzolo, quale rappresentante del Consiglio direttivo, persona che, agli atti della F.I.G.C., non risulta abilitata a rappresentare la società.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Santarsenese Calcio di Sant'Arzenio (Salerno) perché sottoscritto da persona non legittimata e dispone incamerarsi la relativa tassa.

2 - APPELLO DELLA SPES POGGIO FIDONI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPES POGGIO FIDONI/GINESTRA DELL'11.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 45 del 24.1.2002)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 45 del 24 gennaio 2002, in accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Ginestra, disponeva la ripetizione della gara Spes Poggio Fidoni/Ginestra, precedentemente data persa alla Pol. Ginestra per 0 - 2, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lett. b) C.G.S..

La Commissione osservava, dopo aver sentito a chiarimenti il direttore della gara, che quest'ultimo non era stato in grado di precisare quale fosse il calciatore da espellere, a seguito di un fallo di mano che aveva cagionato un rigore e la cui espulsione avrebbe ridotto la Pol. Ginestra con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito.

Questa incertezza sull'identificazione del predetto calciatore ha reso non concreta la predetta evenienza, mentre l'espulsione del calciatore Carli, trattenuto dai compagni, e quindi impossibilitato a porre in essere ulteriori atti violenti, avrebbe potuto essere eseguita senza creare una situazione tale da imporre la sospensione della gara.

L'attuale impugnazione della Spes Poggio Fidoni a questa C.A.F. è però inammissibile, riguardando esclusivamente questioni attinenti al merito della vicenda, tra le quali l'annessa trascrizione del numero del calciatore autore del fallo del quale si è detto, ed in particolare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 12 comma 1 C.G.S., necessaria per emettere il provvedimento di punizione sportiva di perdita della gara.

All'inammissibilità consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla società Spes Poggio Fidoni di Poggio Fidoni (Rieti), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA S.S. TOR DE' CENCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI OTTAVIA/TOR DE' CENCI DEL 18.11.2001 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio S.G.S. - Com. Uff. n. 30 del 24. 1.2002)

La S.S. Tor De' Cenci ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica relativa alla gara del Campionato Giovanissimi Regionali Ottavia/Tor de' Cenci del 18.11.2001 (Com. Uff. n. 30 del 24 gennaio 2002), che, in accoglimento del reclamo dell'A.S. Ottavia, ha modificato il risultato del campo dando vinta la gara alla Ottavia per 2-0.

Motivo della punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla Tor de' Cenci risiede nel fatto della avvenuta sostituzione ed utilizzo in campo del calciatore originariamente designato a svolgere le funzioni di guardalinee di parte, riportato in lista in eccedenza ai sette calciatori di riserva regolarmente previsti.

Sostiene la ricorrente che la nuova normativa espressa dal Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n.7 del 30 agosto 2001) relativamente alla sostituzione dei calciatori nonché all'impiego degli stessi come assistenti dell'arbitro, consente l'interpretazione data dal Giudice Sportivo di 1° Grado secondo il quale è legittimo l'utilizzo di un calciatore indicato inizialmente come guardalinee anche in eccedenza a quelli di riserva.

Ritiene, al contrario, questa Commissione che tale tesi non possa essere condivisa.

Le disposizioni di cui alle N.O.I.F. ribadite, peraltro, anche dal Comitato Regionale Lazio con il citato Com. Uff. del 30 agosto 2001, stabiliscono che nella distinta che viene presentata all'arbitro prima della gara possono essere indicati non più di sette calciatori di riserva e che soltanto quelli possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara compresi quelli indicati nella distinta come assistenti dell'arbitro.

Come correttamente detto dal giudice di 2° Grado, pur in presenza di una normativa che presta il fianco a non poche incertezze, appare del tutto arbitrario l'ampliamento della portata di una norma finalizzata ad una maggiore libertà d'impiego dei calciatori designati quali guardalinee di parte, fino a prevedere, di fatto, la possibilità di aumentare ad otto il numero di riserva potenzialmente utilizzabile. Deve pertanto ritenersi irregolare l'impiego in campo del calciatore inizialmente indicato quale assistente dell'arbitro, in eccedenza rispetto a quelli di riserva.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tor de' Cenci di Roma, e dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - APPELLO DELLA A.S. CASTELLANETA AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA, AL CALCIATORE DI MATTIA GIOVANNI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10 / D - Riunione dell'8.11.2001)

Con ricorso presentato il 15 ottobre 2001 il calciatore Di Mattia Giovanni, tesserato dell'A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto), chiedeva lo svincolo per cambio di residenza (da Bari a Bolzano) ai sensi dell'art. 111 delle N.O.I.F..

L'A.S. Castellaneta chiede a questa Commissione l'annullamento della decisione 8.11.2001 della Commissione Tesseramenti, che disponeva lo svincolo richiesto, deducendo i seguenti motivi: 1) la società Bolzano, presso cui si era trasferito a titolo temporaneo il Di Mattia dal Castellaneta il 15.9.2000, con lo svincolo si era assicurata la disponibilità del calciatore non essendo possibile un secondo anno di attività a titolo temporaneo.

neo; 2) il Di Mattia era stato trasferito il 2.11.2001 dal Castellaneta all'U.S. La Terza a titolo definitivo senza alcuna contestazione del Di Mattia.

L'appello dell'A.S. Castellaneta va rigettato.

Infatti la Commissione Tesseramenti ha operato legittimamente concedendo lo svincolo al calciatore, risultando osservate le condizioni di cui all'art. 111 delle N.O.I.F. (concernente lo svincolo di calciatori dilettanti per cambio di residenza), e cioè cambio di residenza da almeno un anno e comunicazione alla società. Il fatto che da tale svincolo potrebbe ottenere un vantaggio la società Bolzano è solo un eventuale effetto indiretto di tale provvedimento, dato che quest'ultimo riguarda solo la posizione del calciatore; inoltre, a prescindere dalla considerazione che l'art. 111 attribuisce un diritto ai calciatori dilettanti (da concedere solo sulla sussistenza delle predette condizioni), il motivo addotto dalla reclamante circa il trasferimento del Di Mattia all'U.S. La Terza, che vanificherebbe il diritto del calciatore ad ottenere lo svincolo, non è condivisibile, posto che per i calciatori non professionisti non è applicabile la procedura che prevede un trasferimento di autorità senza la contestuale sottoscrizione dell'accordo da parte del calciatore.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso della A.S. Castellaneta di Castellaneta (Taranto) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELLA A.S. RIBOLLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RIO MARINA/RIBOLLA DEL 28.11.2001 (Delibera della Commissione Oisciplinare presso il Comitato Regionale Toscana- Com. Uff. n. 26 del 31.1.2002)

L'Associazione Sportiva Ribolla ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Com. Uff. n. 26 del 31 gennaio 2002 che, modificando quanto era stato deliberato dal Giudice Sportivo con decisione di cui al Com. Uff. n. 21 del 20 dicembre 2001, ripristinava il risultato acquisito sul campo nella gara del 28.11.2001 che aveva visto prevalere l'U.S. Rio Marina nei confronti della A.S. Ribolla per 5 a 1.

La vicenda trae origine dalla circostanza che la U.S. Rio Marina al 32° del secondo tempo (allorché il risultato era già di 4 a 1 a lei favorevole) sostituiva il calciatore n° 3 Casini Andrea, nato il 12.9.1982.

Poiché il rapporto dell'arbitro indicava il calciatore n° 14 Todella Marcello, nato il 14.11.1965, entrato in sostituzione, il Giudice Sportivo infliggeva alla U.S. Rio Marina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 2 per aver violato l'obbligo regolamentare che prevede l'impiego per l'intera durata dell'incontro di almeno due calciatori nati successivamente all' 1.1.1980.

Impugnava tale decisione la U.S. Rio Marina assumendo che il n° 3 Casini era stato sostituito con il n° 18 Martorella Simone, nato il 6.9.1980, e non dal n° 14 Todella, come erroneamente riportato dall'arbitro.

Attesa la situazione di incertezza, la Commissione Disciplinare riteneva di procedere al riconoscimento del calciatore Todella e, avuta la presenza dei due, chiedeva all'arbitro se tra i presenti era in grado di indicare il Todella, che non veniva nella circostanza riconosciuto. Conseguentemente decideva di ripristinare il risultato acquisito sul campo con la vittoria della U.S. Rio Marina per 5 a 1.

Premesso quanto sopra, ritiene questa Commissione di dover rigettare l'appello proposto dall'A.S. Ribolla.

E' pacifico, anche tra le parti, che l'arbitro ha erroneamente indicato nel rapporto il calciatore entrato in sostituzione del n° 3 Casini posto che la stessa A.S. Ribolla ha fin dal-

l'inizio di questa vicenda sostenuto che il Casini sarebbe stato sostituito con il n° 15 Badia Giovanni nato il 7.5.1979 e non dal Todella, mentre la U.S. Rio Marina ha da sempre sostenuto che il Casini sarebbe stato sostituito dal calciatore Martorella Simone, nato il 6.9.1980 (come, peraltro, correttamente riportato dalla stampa il giorno successivo la gara).

L'arbitro, confermando l'errore (sostenuto da entrambe le parti) non ha riconosciuto il Todella da lui indicato nel rapporto come entrato in campo in sostituzione del Casini.

Orbene, come giustamente rilevato dalla Commissione Disciplinare tale situazione di assoluta incertezza sull'effettiva individuazione del calciatore entrato in campo induce a confermare il risultato acquisito sul campo dalla U.S. Rio Marina. L'unica certezza è, infatti, che il Casini non è stato sostituito dal Todella, come indicato nel rapporto arbitrale, avendolo escluso le stesse parti in causa e lo stesso arbitro che non ha riconosciuto il calciatore. Ogni altra soluzione ipotizzabile non consente di pervenire ad un giudizio di assoluta certezza, onde, nel dubbio, appare equo confermare il risultato del campo, anche perché la Rio Marina, già vincente per 4-1 al momento del cambio, non aveva alcun interesse ad effettuare una sostituzione irregolare.

Al rigetto dell'appello consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Ribolla di Ribolla (Grosseto) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELLA CALCIATRICE CRIPPA FEDERICA AVVERSO LA REVOCA DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA' - EX ART. 109 N.O.I.F. — DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 10/D - Riunione dell'8.11.2001)

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Federica Crippa nei confronti dell'U.S. Briantea a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F., l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n.10 - Riunione dell'8.11.2001).

Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Crippa che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art.33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art.109 dell'N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito in questa sede interloquire e non può eludersene l'applicazione.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art.109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempite, da parte della U.S. Briantea, le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Orbene:

1. A norma del comma 4 dell'art.109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva".

Dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica.

Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2. In difetto del presupposto, costituito dagli "inviti" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti.

Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte della U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3. Risulta in ogni caso dagli atti che la Crippa, entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4, ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

E' ben vero che con detta comunicazione la Crippa non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di "respingere motivatamente" le contestazioni.

E non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Crippa merita di essere accolto,

non rispondendo al vero l'affermazione della Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Crippa, a quanto previsto dal 4 comma, il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4. Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "è considerata adesione" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "nei modi e nei termini come sopra prescritti".

Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che la U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Crippa l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che, correttamente, il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5. Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); che la U.S. Briantea ha inoltrato alla Crippa due inviti ad altrettante contestazioni.

Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali e, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti di talchè l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per i motivi esposti, la C.A.F. accoglie il reclamo della calciatrice Crippa Federica, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la tassa.

7 - APPELLO DELLA CALCIATRICE BORGONOVO SIMONA AVVERSO LA REVOCA, DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA' - EX ART. 109 N.O.I.F. - DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com.Uff. 10/D - Riunione dell'8.11.2001)

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Borgonovo Simona nei confronti dell'U.S. Briantea a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documenta-

zione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F. l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 10/D - Riunione dell'8.11.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Borgonovo che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 28 febbraio 2002, la Borgonovo personalmente e con l'ausilio del legale di fiducia, avv. Enrico Crocetti, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello di cui chiedeva l'accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito in questa sede interloquire e non può eludersene l'applicazione.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempite da parte della U.S. Briantea le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice "due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva": dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date

a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli "inviti" ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte della U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Borgonovo entro il termine dei 5 giorni previsti dal comma 4 ha motivatamente respinto le contestazioni della società, comunicando alla stessa di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Borgonovo non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che il comma 4 non impone fatto del genere al calciatore, ma semplicemente di "respingere motivatamente" le contestazioni e non vi è dubbio che far sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica all'attività agonistica e di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) integra il requisito per effetto del quale la contestazione perde efficacia.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Borgonovo merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione della Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che essendosi attenuta, la Borgonovo, a quanto previsto dal 4 comma il suo diritto allo svincolo andava ribadito.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione "è considerata adesione" ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società "nei modi e nei termini come sopra prescritti". Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calciatore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che la U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Borgonovo l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività spor-

tiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che la U.S. Briantea ha inoltrato alla Borgonovo due inviti ed altrettante contestazioni. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Borgonovo Simona annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsì la tassa.

8 - APPELLO DELLA CALCIATRICE MARCHESIN LAURA AVVERSO LA REVOCA, DA PARTE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI, DELLO SVINCOLO PER INATTIVITA' - EX ART. 109 N.O.I.F. - DALL'U.S. BRIANTEA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff n. 10/D - Riunione dell'8.11.2001)

Con decisione del 2.7.2001 il Comitato Regionale Lombardia accoglieva la richiesta di svincolo proposta dalla calciatrice Marchesin Laura nei confronti dell'U.S. Briantea a norma dell'art. 109 N.O.I.F.. Osservava il Comitato, in estrema sintesi, che la documentazione prodotta dalla società a sostegno dell'opposizione allo svincolo non era completa e che dunque, in applicazione di quanto previsto dall'art. 109 (comma 5) N.O.I.F. l'opposizione stessa non poteva produrre effetto alcuno se non l'accoglimento della richiesta della calciatrice.

Impugnava la decisione la società assumendo di non aver allegato la documentazione occorrente all'opposizione per via di un disguido "commesso in buona fede". Nel rimettere quella mancante chiedeva, dunque, una nuova valutazione del caso.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Tesseramenti accoglieva il reclamo della società (C.U. n. 10/D - Riunione dell'8.11.2001). Rilevava che la società (omissioni a parte in sede di opposizione) aveva "effettivamente e tempestivamente adempiuto a tutte le formalità previste, sia per quanto attiene all'invio della originaria opposizione alla controparte, sia per quanto attiene agli inviti a fornire la certificazione medica". Poiché dunque l'inattività della calciatrice non poteva essere addebitata alla società, ma alla stessa calciatrice, accoglieva il reclamo e ripristinava il vincolo.

A proporre rituale e tempestivo appello era stavolta la Marchesin che eccepiva l'irritualità dell'opposizione (dovuta alla mancata allegazione della ricevuta della raccomandata) e comunque di avere tempestivamente respinto la contestazione a lei mossa dalla società; contestazione traente origine dalla presunta inosservanza degli inviti a produrre certificazione medica di idoneità all'attività agonistica.

In accoglimento dell'appello chiedeva pertanto il ripristino dello svincolo.

Alla seduta del 28 febbraio 2002, il legale di fiducia dell'appellante, avv. Enrico Crocetti, esponeva ancora una volta le ragioni dell'appello e ne chiedeva l'accoglimento.

L'appello proposto, che prende le mosse dall'erronea applicazione di norma facente parte delle N.O.I.F. da parte della Commissione Tesseramenti e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1° lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammissibile e va accolto nel merito.

In tema di svincolo per inattività del calciatore l'art. 109 delle N.O.I.F. delinea un meccanismo formale particolarmente rigido alla cui inosservanza la stessa disposizione collega di volta in volta, e da ultimo attraverso la presunzione di cui al comma 5, effetti ben precisi. Un sistema del genere, che appare per la verità eccessivamente rigoroso, può essere condiviso oppure no, ma tale è per scelta di politica sportiva sulla quale non è consentito in questa sede interloquire e non può eludersene l'applicazione.

La rigidità del sistema riguarda due distinte fasi: la prima (per quanto di interesse nella vicenda all'origine del presente appello), relativa alla presentazione da parte del calciatore della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva; la seconda, relativa alla richiesta di svincolo ed alla relativa opposizione. Ebbene, ripercorrendo le due fasi ed esaminando la condotta della società e della calciatrice alla luce di quanto prescritto dall'art. 109 delle N.O.I.F. risulta agevole rilevare come la Commissione Tesseramenti sia incorsa in errore nel ritenere correttamente adempiute da parte della U.S. Briantea le formalità previste da detto articolo, dal momento che in più di una occasione questa, diversamente dalla calciatrice, non si è attenuta alle formalità cui era obbligata. Con la conseguenza, quanto allo svincolo, di dover essere ripristinato.

Procedendo con ordine.

1 - A norma del comma 4 dell'art. 109 delle N.O.I.F. (articolo che per semplicità di esposizione da qui in avanti si evita di citare); a norma del comma 4, si stava scrivendo, la società avrebbe dovuto inviare alla calciatrice *“due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva”*. Dalla documentazione prodotta dalla società risulta, invece, che sono stati rivolti alla calciatrice due inviti a sottoporsi entro certe date a visita medica. Posto che l'invito a sottoporsi a visita medica non è l'invito (richiesto dal comma 4) a presentare la certificazione medica per l'attività agonistica, la società è venuta meno ad un obbligo ben preciso.

2 - In difetto del presupposto, costituito dagli *“inviti”* ai quali la calciatrice non avrebbe ottemperato, perdono ogni valore le contestazioni del mancato rispetto di detti inviti. Ne discende inevitabilmente una prima, duplice conclusione, e cioè l'impossibilità da parte della U.S. Briantea di far valere l'omessa presentazione da parte della calciatrice, nonostante due inviti, della prescritta certificazione medica ed il diritto della calciatrice allo svincolo per inattività.

3 - Risulta in ogni caso dagli atti che la Marchesin ha comunicato alla società di essersi sottoposta a visita medico-sportiva presso un certo ambulatorio di medicina sportiva (il Larix, di Via Carolina Balconi n. 34 di Cernusco sul Naviglio) e di essere in possesso di certificato di idoneità all'attività agonistica.

Vero è che con detta comunicazione la Marchesin non ha rimesso alla società il certificato; è anche vero tuttavia che ha fatto sapere alla società di aver conseguito l'idoneità medica, di essere in possesso della relativa certificazione (comunicando implicitamente di poterlo consegnare, a richiesta o spontaneamente) e di essere in grado di svolgere regolare attività agonistica.

Anche da questo diverso punto di vista l'appello della Marchesin merita di essere accolto, non rispondendo al vero l'affermazione dalla Commissione Tesseramenti di essere imputabile alla calciatrice la sua inattività, e potendosi affermare che questa era ben in grado di essere impiegata in attività agonistica.

4 - Bisogna osservare, però, che dalla lettura del comma 5 emerge con chiarezza che la mancata opposizione *“è considerata adesione”* ed il Comitato ha l'obbligo di provvedere d'autorità allo svincolo del calciatore se l'opposizione stessa non viene effettuata dalla società *“nei modi e nei termini come sopra prescritti”*. Ne discende che, escluso l'obbligo per la società di allegare all'opposizione la ricevuta della raccomandata inviata al calcia-

tore, la stessa società deve dare comunque dimostrazione di avere osservato la formalità di cui al comma 3, e cioè di aver portato a conoscenza del calciatore l'intervenuta opposizione. Anche in epoca successiva agli otto giorni di cui al medesimo comma 3, si è scritto, ma pur sempre in tempo utile perché l'opposizione non venga considerata adesione allo svincolo ed il Comitato sia posto nelle condizioni di verificare il rispetto o meno delle formalità e di provvedere sulla richiesta del calciatore.

Nel caso che qui interessa non è contestabile che la U.S. Briantea ha portato a conoscenza della Marchesin l'opposizione alla sua richiesta di svincolo; non è ugualmente contestabile però che non ne ha dato prova a quel Comitato che in forza di quanto previsto dal comma 5 è l'unico organo cui avrebbe dovuto dare tempestiva dimostrazione della regolarità formale della procedura. L'averlo fatto successivamente innanzi alla Commissione Tesseramenti non fa venir meno la presunzione prevista dal comma 5 con la conseguenza che correttamente il Comitato Regionale Lombardia, preso atto della mancanza di prova sull'osservanza da parte della società di tutte le formalità prescritte, ha considerato l'opposizione adesione alla richiesta del calciatore e ne ha disposto lo svincolo.

5 - Considerazioni assolutamente identiche devono esser fatte a proposito delle formalità richieste per la presentazione della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva: è vero (anche a prescindere da quanto già rilevato nei precedenti punti 1, 2 e 3); è vero, si stava scrivendo, che la U.S. Briantea ha inoltrato alla Marchesin due inviti ed altrettante contestazioni e non è contestabile che non era tenuta ad allegare alcunché all'atto di opposizione allo svincolo. Bisogna osservare, tuttavia, che la stessa società doveva porre in tempo utile il Comitato Regionale nelle condizioni di verificare il rispetto delle prescrizioni formali ed, esclusa la presunzione di cui al comma 5, di non procedere allo svincolo della calciatrice. Lo ha fatto in sede di reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, di talché l'impossibilità di attribuire all'opposizione efficacia alcuna, se non quella di adesione alla richiesta di svincolo della calciatrice, porta all'accoglimento anche per quest'altro verso dell'appello proposto.

La relativa tassa va, come di norma in caso di non soccombenza, restituita.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla calciatrice Marchesin Laura, annulla l'impugnata delibera, ripristinando lo svincolo d'autorità, per inattività, in favore della reclamante, già disposto dal Comitato Regionale, ai sensi dell'art. 109 N.O.I.F.. Ordina restituirsi la tassa.

9 - APPELLO DEI SIGNORI SPOLSINO ENRICO E FOTI FRANCESCA, IN NOME E PER CONTO DEL FIGLIO MINORENNE SILVIO, AVVERSO IL DEFERIMENTO DI QUEST'ULTIMO EX ART. 1, COMMA 1, C.G.S., DISPOSTO DALLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 13.9.2001)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 5/D - Riunione del 13.9.2001, la Commissione Tesseramenti, pronunciando sul reclamo proposto dalla Signora Francesca Foti, esercente la potestà genitoriale del calciatore Spolsino Silvio, nato il 9.1.1985, dichiarava nullo il tesseramento del calciatore per il F.C. Segratese e deferiva al competente organo disciplinare la società, il Presidente della stessa e il calciatore Spolsino Silvio.

Avverso tale decisione, in ordine al deferimento del calciatore, propongono appello i Signori Spolsino Enrico e Foti Francesca.

L'attuale impugnazione è, però, inammissibile.

Invero, non può non rilevarsi che avverso il deferimento del calciatore il ricorso è inammissibile non essendo previsto, né ipotizzabile, alcun gravame.

Al riguardo va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria suscettibile di impugnazione.

E' appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come suesposto presentato dai Signori Spolsino Enrico e Foti Francesca, in nome e per conto del figlio minorenni Silvio, e dispone incamerarsi la relativa tassa.

10 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELLA S.C. BRIONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIONA/MANDELLO DEL 21.10.2001 (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 18/C - Riunione del 25.1.2002)

La S.C. Briona ha presentato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale, in data 28.1.2002, ricorso per revocazione avverso la decisione della C.A.F. che, accogliendo l'appello della U.S. Mandello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, irrogava alla S. C. Briona la sanzione sportiva della perdita della gara Briona/Mandello del 21.10.2001 per 0 - 2 (Com. Uff. n. 18/C del 25 gennaio 2002).

La ricorrente sosteneva come la U.S. Mandello, nel presentare appello alla C.A.F., non avesse trasmesso copia del reclamo alla S.C. Briona ai sensi dell'art.23 comma 5 C.G.S.; e chiedeva quindi l'annullamento della decisione della C.A.F. ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) C.G.S..

Il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 35 C.G.S..

Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione della S.C. Briona di Briona (Novara) e dispone incamerarsi la tassa.

11 - APPELLO DELLA A.S. GENZANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLONA CALCIO A 5/GENZANO CALCIO A 5 DEL 10.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 157 dell'1.2.2002)

Con ricorso dell'8.02.2002 l' A.S. Genzano Calcio a 5, proponeva appello avanti a questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 157 dell'1 febbraio 2002, che aveva confermato le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara Bellona Calcio a 5 / Genzano Calcio a 5 del 10.11.2001 terminata con il risultato di 3 a 3.

Deduceva l'appellante che la lista di trasferimento del calciatore Correa Rocha Marcos dall'A.S. Augusta alla S.S. Bellona, oggetto della decisione impugnata, sarebbe da ritenere nulla perché sottoscritta dal presidente dell' A.S. Augusta all'epoca temporaneamente inibito a rappresentare la società.

Osserva la Commissione che tale motivo di gravame non è stato proposto dinanzi ai primi giudici e che viene per la prima volta sottoposto alla valutazione della C.A.F..

Orbene ai sensi dell'art. 33 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, l'appello che si fonda su motivi nuovi mai proposti prima non può formare oggetto di decisione da parte della C.A.F. e va preliminarmente dichiarato inammissibile.

Va conseguentemente disposto l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F., dichiara inammissibile il reclamo come innanzi proposto dall'A.S. Genzano Calcio a 5 di Genzano (Roma), ai sensi dell'art. 33 comma 4 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.